

g) organizzare corsi e seminari inerenti alle discipline

e della cultura inglese in Italia; -----

f) migliorare il livello dell'insegnamento della lingua

gua inglese; -----

e) incrementare gli scambi culturali con i paesi di lin-

studiosi dei paesi di lingua inglese; -----

d) facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli

internazionale nel campo dell'anglistica; -----

simposi, seminari ed altre iniziative particolari a livello

c) assicurare la partecipazione italiana a congressi,

sto settore; -----

b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica in que-

anglistica; -----

a) promuovere e di incoraggiare in Italia gli studi di

L'Associazione si propone di: -----


----- **Articolo 3 - Scopo** -----

Studi di Genova, Piazza Santa Sabina n. 2, 16124 Genova. -----

colta di lingue e Letterature Straniere dell'Università degli

L'Associazione ha sede presso la Presidenza della Fa-

----- **Articolo 2 - Sede** -----




AIA".

E' costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA -

----- **Articolo 1 - Denominazione** -----

----- S T A T U T O -----



anglistiche; -----

h) promuovere ed incrementare, anche con iniziative pro-

prie, l'attività editoriale nel campo dell'anglistica; -----

i) attivare i rapporti con la scuola secondaria. -----

E' specifico compito istituzionale dell'Associazione

quello di organizzare in Italia un convegno con scadenza

biennale e tale da alternarsi con il convegno biennale del-

l'Associazione Europea ESSE. -----

----- Articolo 4 - Durata -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

----- Articolo 5 - Fondo comune -----

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da: -----

a) le quote versate annualmente dagli Associati, nella

misura stabilita dall'Assemblea Generale; -----

b) le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contribu-

ti, effettuati dagli Associati, dai terzi, da enti pubblici e

privati, sia italiani che stranieri; -----

c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate

e promosse dall'Associazione; -----

d) la proprietà della rivista scientifica Textus, En-


glish Studies in Italy; -----

e) ogni altro eventuale provento istituzionale od occa-

sionale. -----

----- Articolo 6 - Associati -----

Fanno parte dell'Associazione: -----



a) i docenti ed i ricercatori di discipline anglistiche

appartenenti alle Università italiane; -----

b) gli specialisti di studi anglistici che ne facciamo

richiesta; -----

c) le persone fisiche o giuridiche nonché altre associa-

zioni, anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, nel

rispetto delle norme di diritto internazionale, le cui opere,

attività, studi, ricerche e scopi, siano corrispondenti alle

finalità dell'Associazione. -----

Gli Associati sono di tre categorie: -----

a) Associati onorari: sono Associati onorari personalità

di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I

nominativi dei potenziali Associati onorari sono proposti dal

Consiglio Direttivo, che potrà all'uopo indicare sia persone

fisiche che Associazioni ed Enti, italiani o stranieri; -----

b) Associati di diritto: sono Associati di diritto i

professori di ruolo nelle Università di prima e di seconda

fascia, i ricercatori di Anglistica ed i dottori di ricerca

in Anglistica, nonché i professori ed i ricercatori di Angli-

stica fuori ruolo, che costituiscono la categoria di "socio



senior"; -----

c) Associati cultori: sono Associati cultori i dottoran-

di, i lettori, gli esperti e i collaboratori linguistici, i

borsisti a vario titolo, gli specialisti di studi anglistici

che ne facciamo richiesta, le persone fisiche e giuridiche



nonché le Associazioni anche non riconosciute, di qualunque

nazionalità, la cui attività ed i cui scopi siano corrispon-

denti a quelli propri dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTI-

CA - AIA. -----

----- **Articolo 7 - Modalità di ammissione degli Associati** -----

L'ammissione degli Associati di diritto avviene pre-

via richiesta degli interessati e l'ammissione degli Associa-

ti cultori avviene previa richiesta degli interessati: su

presentazione di altri due Associati, con l'approvazione del

Consiglio Direttivo e semplice comunicazione alla successiva

Assemblea Generale. Avverso il diniego di ammissione, effet-

tato dal Consiglio Direttivo, gli interessati potranno ri-

correre al Collegio dei Provvisori. Per associarsi, gli inte-

ressati dovranno compilare un apposito modulo di domanda. La

compilazione della domanda di ammissione dà per implicita la

conoscenza e l'approvazione dello Statuto. Ogni Associato è

tenuto a comunicare con sollecitudine ogni variante od ag-

giunta a quanto dichiarato nel modulo di domanda suddetto.

L'ammissione degli Associati onorari avviene con approvazione

del Consiglio Direttivo e semplice comunicazione alla succes-

siva Assemblea Generale. Essi non sono tenuti ad effettuare

alcuna comunicazione alla Associazione. Pertanto sarà cura

dell'Associazione, in persona dei membri del Consiglio Diret-

tivo, fornire i dati identificativi necessari per gli Asso-

ciati onorari. -----

Articolo 8 - Obblighi e diritti degli Associati. Quota

Associativa. -----

a) Gli Associati onorari non hanno alcun obbligo nei

confronti dell'Associazione. Essi riceveranno presso il pro-

prio domicilio il Newsletter pubblicato a cura dell'Associa-

zione e potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazio-

ne, ma senza diritto di voto; -----

b) Gli Associati di diritto dovranno versare una quota

annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dal-

l'Assemblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di

ricevere in abbonamento la rivista scientifica Textus, nonché

il Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensivi-

va anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea -

ESSE - con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza A-

IA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti

gli Associati di diritto in regola con i versamenti delle

quote, potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione

con diritto di voto; -----

c) Gli Associati cultori dovranno versare una quota an-

nuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'As-


semblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ri-

cevere in abbonamento la rivista scientifica Textus, nonché

il Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensivi-

va anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea -

ESSE - con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza A-



IA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti

gli Associati cultori in regola con i versamenti annuali, po-

tranno partecipare con diritto di voto alle Assemblee del-

L'Associazione;

d) tutti i contributi e le somme versate dagli associati

non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto,

così come non possono essere distribuiti utili o avanzzi di

gestione. Le quote sono intrasmissibili ad ogni titolo.

Articolo 9 - Esclusione degli Associati

a) L'esclusione di ogni Associato, compresi gli Associa-

ti onorari, può essere determinata in conseguenza di atteg-

giamenti che possano danneggiare moralmente o economicamente

L'Associazione.

b) Gli Associati di diritto e gli Associati cultori non

in regola con il versamento della quota associativa decadono

d'ufficio.

c) Nel caso in cui l'Associato decaduto decida di ri-

prendere il rapporto associativo, sarà tenuto a versare una

quota integrativa, che dovrà essere determinata dal Consiglio

Direttivo, oltre alla quota associativa dell'anno.


d) I versamenti effettuati a qualunque titolo dall'Asso-

ciato decaduto non saranno rimborsati.

Articolo 10 - Recesso degli Associati

Ogni Associato può recedere dall'Associazione, in ogni

tempo, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.





I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

 Sono Organi dell'Associazione: -----
 a) l'Assemblea Generale; -----
 b) il Consiglio Direttivo; -----
 c) il Collegio dei Provitri; -----
 d) il Collegio dei Sindaci Revisori. -----

Articolo 12 - Modalità di elezione degli organi dell'As-
sociazione. -----

 Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provitri e del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea Generale elegge una Commissione elettorale di tre membri, il più anziano dei quali ne è il Presidente. L'elezione avviene per scrutinio segreto con voto limitato. Ogni socio può farsi portatore di non più di una delega. Per il Consiglio Direttivo ogni Associato può votare non più di quattro nomi; per il Collegio dei Provitri e per il Collegio dei Sindaci Revisori non più di un nome. Ad ogni Associato sarà consegnata una scheda relativa ad ogni organo collegiale per il quale si dovrà votare. Le tre schede saranno facilmente distinguibili fra loro anche esternamente e riporteranno all'interno un numero di righe pari al numero dei membri per il quale l'elettore ha diritto a votare. Su tali righe scriverà nome e cognome dei candidati per i quali intende esprimere il proprio



voto. Le schede verranno consegnate ad un membro della com-

missione elettorale e inserite in tre urne sigillate, una per

organo. Il Presidente della Commissione elettorale, fatta

constatare al convenuti l'integrità delle urne, aprirà le me-

desime e darà inizio alle operazioni di scrutinio che saranno

pubbliche. E' ammessa la votazione per corrispondenza. Si ri-

corre alla votazione per corrispondenza qualora la commissio-

ne elettorale annulli a norma degli articoli 12 e 14 dello

statuto l'elezione svoltasi durante l'assemblea generale. Il

Direttivo provvede ad eventuali sostituzioni nel caso di di-

missioni di uno o più membri della Commissione elettorale

stessa; informa delle candidature emerse in assemblea tutti

gli Associati per raccomandata postale e, contestualmente, fa

pervenire agli aventi diritto le buste e le schede timbrate,

fissando la data per lo scrutinio pubblico delle stesse di

almeno 30 giorni successiva alla data di invio. Non sono am-

messe deleghe. Le tre buste contenenti il voto per ciascun

organo collegiale saranno inserite in una busta grande, sulla

chiusura della quale il votante apporrà per esteso la propria

firma leggibile prima di spedire la busta stessa per racco-

mandata all'indirizzo predisposto. Il votante dovrà anche in-

dicare chiaramente sulla busta esterna il proprio nome e in-

dirizzo. Nel corso di una assemblea generale pubblica le bu-

ste così pervenute saranno consegnate al Presidente della

Commissione elettorale. Il Presidente, dopo aver redatto l'e-



lenco dei votanti, ne estrae le buste contenenti le schede senza dispiegarle e, previa apposizione su di esse della firma di uno scrutatore, le depone nelle urne apposite. Il Presidente dell'Associazione, informato dal Presidente della Commissione elettorale dei risultati dello scrutinio, proclama gli eletti. Qualsiasi modalità di elezione sia stata effettuata risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano per età. In caso di rinuncia, risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al candidato rinunciario. La Commissione elettorale redige della votazione apposito verbale.

Articolo 13 - Assemblea degli Associati

 L'Assemblea Generale degli Associati viene convocata in riunione ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in riunione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli iscritti.

Articolo 14 - Prerogative dell'Assemblea

 All'Assemblea Generale, Organo Supremo dell'Associazione spettano le seguenti prerogative: -----
 a) la modifica dello Statuto; -----
 b) l'approvazione del bilancio; -----



c) L'approvazione della relazione del Presidente sulla attività svolta durante l'anno dagli organi dell'Associazione;

d) L'elezione del Consiglio Direttivo;

e) L'elezione del Collegio dei Provirati;

f) L'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;

g) qualsiasi altra decisione eccedente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Modalità di convocazione dell'Assemblea -----

Ogni associato viene informato dalla Presidenza, con comunicazione a mezzo posta, fax o e-mail, con un anticipo di 30 giorni, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'Ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, che può essere convocata ovunque, purché in Italia. L'Assemblea Generale Straordinaria potrà, in caso di urgenza, avere un preavviso di soli 7 giorni. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato, purché questo venga munito di regolare lettera di delega. Ogni Associato non potrà essere latore di più di una delega. -----

Articolo 16 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea -----

L'Assemblea Generale, in prima convocazione, delibera validamente se sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, che dovrà essere fatta almeno mezz'ora dopo il termine fissato per la prima convocazione, qualora

lunque sia il numero dei presenti. All'inizio di ogni riunione

ne, l'Assemblea ne nomina il Presidente, che dirige e coordi-

na la discussione, ed un Segretario che redige il verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le votazioni av-

vengono secondo le modalità stabilite di volta in volta dal-

l'Assemblea per gli argomenti di cui alle lettere a), b) c),

g), del superiore articolo 14, ed a scrutinio segreto per le

elezioni di cui alle lettere d), e), f) del medesimo articolo

14 dello Statuto. Per lo scioglimento dell'Associazione è ne-

cessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti. --

----- **Articolo 17 - Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio Direttivo, che è l'espressione dell'Assem-

blea, è l'organo esecutivo della stessa e lo strumento di at-

tuzione degli scopi che l'Associazione si propone. Il Consi-

glio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assem-

blea Generale. Esso rimane in carica due anni, salvo il voto

di sfiducia dell'Assemblea Generale ed i suoi membri sono

rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Il Consi-

glio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice

Presidente ed il Segretario, che ha funzioni di Tesoriere. Il



Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure, in

sua assenza, dal Vice Presidente a mezzo posta, fax o e-mail.

Esso delibera a maggioranza semplice, e le sue decisioni sono

valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componen-

ti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. -----



 Articolo 18 - Presidente dell'Associazione -----
 Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione
 nei rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea Generale Ordina-
 raria e Straordinaria; dà esecuzione alle decisioni del Con-
 siglio Direttivo ed appone la sua firma su tutti i documenti
 e la corrispondenza dell'Associazione. In caso di assenza o
 di impedimento, il Presidente può delegare alla firma il Vice
 Presidente e, in caso di necessità, anche uno dei componenti
 del Consiglio Direttivo. -----
 Per consolidare l'equilibrio tra le componenti culturali
 dell'associazione, la carica di Presidente non può essere ri-
 coperta per più di due mandati consecutivi da membri del Con-
 siglio Direttivo appartenenti al medesimo settore scientifici-
 co-disciplinare. Tale principio trova applicazione anche se,
 nel quadriennio precedente, la carica di Presidente dell'as-
 sociazione è stata ricoperta da Presidenti diversi, apparte-
 nenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. -----

 Articolo 19 - Responsabilità del Consiglio Direttivo -----
 Il Presidente, il Vice Presidente, il Segreta-
 rio-Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono
 personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti
 il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazio-
 ni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una pre-
 ventiva delibera dell'Assemblea. E' esonerato da responsabi-
 lità il membro del Direttivo che abbia fatto constatare nel

verbale il proprio dissenso all'operazione. -----

----- **Articolo 20 - Prerogative del Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio Direttivo, secondo le esigenze emerse nella

discussione dell'Assemblea Generale, può costituire apposite

Commissioni di studio per particolari problemi. Per la costi-

ituzione, di dette Commissioni, il Consiglio Direttivo può co-

optare fino a sei esperti estranei al Consiglio Direttivo me-

desimo, i quali hanno voto consultivo. -----

----- **Articolo 21 - Collegio dei Probitari** -----

Il Collegio dei Probitari è formato da tre membri eletti

dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno

un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto

di sfiducia da parte dell'Assemblea Generale, ed i suoi mem-

beri non sono immediatamente rieleggibili. -----

Il Collegio dei Probitari decide: -----

a) sulle controversie inerenti all'ammissione dei nuovi

Associati; -----

b) sull'espulsione degli Associati per indegnità; -----

c) sulle irregolarità denunciate dai Sindaci Revisori; --

d) su ogni altra questione che possa essergli demandata


dal Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio dei Probitari delibera su ogni questione a

maggioranza semplice, e redige verbale delle proprie decisio-

ni. -----

----- **Articolo 22 - Collegio dei Sindaci Revisori** -----



Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo della gestione dei fondi dell'Associazione. Esso è costituito da tre membri anche non Associati, eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha la facoltà di rendersi conto in qualsiasi momento della gestione finanziaria. Eventuali irregolarità vengono segnalate per iscritto al Collegio dei Provisori, il quale potrà avvalersi per la parte tecnica di una Commissione di indagine da esso appositamente nominata.

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato al Collegio dei Sindaci Revisori entro il 30 aprile, per la verifica di rito. Di tale verifica verrà redatto un resoconto scritto che verrà allegato al bilancio medesimo per l'esame dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo lo presenterà successivamente all'Assemblea, competente ad approvarlo, e da convocarsi entro il 31 maggio.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo

